

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - QUINTA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto "opposizione ex art. 615 cpc", vertente

TRA

DEBITORE

-attore opponente-

E

SOCIETA' CREDITRICE (già **OMISSIS NPL spa**),

- convenuta opposta-

CONCLUSIONI COME IN ATTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.La **DEBITORE**, con atto di citazione notificato in data 27.06.19, proponeva opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto notificatogli dalla **OMISSIS NPL** in data 11.06.19, per la somma pari ad euro 13.545,64, oltre interessi maturandi al saldo e spese successive, in virtù del decreto ingiuntivo n. xxxx/2018 emesso dal Tribunale di Napoli.

In particolare deduceva la nullità dell'atto di precetto per i seguenti motivi:

- mancata menzione dell'origine del presunto credito;
- difetto legittimazione attiva
- inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e del ricorso introduttivo;
- inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.;
- intervenuta prescrizione breve degli interessi;
- mancata qualificazione degli interessi di mora ed indeterminatezza dei calcoli.

Chiedeva, pertanto, di accertare che l'attore nulla doveva alla **OMISSIS NPL spa**, anche alla luce della mancanza di legittimità attiva;

-accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della **OMISSIS NPL spa** a procedere ad esecuzione forzata con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e processuali e condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c.;

-in via subordinata accertare l'effettivo presunto debito dell'opponente al netto degli interessi prescritti e delle somme comunque versate negli anni, con condanna di parte convenuta alle spese di lite, con attribuzione.

Parte convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorario di lite.

La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 7.12.2022.

MOTIVI DI DIRITTO

2. In diritto va rilevato che nella fattispecie in esame il titolo è costituito da un decreto ingiuntivo non opposto ai sensi dell'art. 645 c.p.c., di talché l'opposizione volta a far valere l'inesistenza di un'attività di notificazione mira a scardinare tout court l'idoneità del provvedimento monitorio a sorreggere una procedura esecutiva.

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

all'inesistenza (Cass. Sez. 3, sent. n.17308 del 31/08/2015; Cass. 1219/14; Cass. n. 15892/09; Cass. 10495/04). La Corte di Cassazione civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/11/2019, n. 29729, ha ulteriormente precisato che “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé la inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando, invece, attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c.- la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio”.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2016, confermata dall'orientamento giurisprudenziale successivo, ha poi chiarito che: “L'inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01)”. Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti deve ritenersi che nella vicenda in esame non solo non si verte in un'ipotesi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, ma anche che la notifica del decreto ingiuntivo de qua documentata in atti è rituale.

Dalla documentazione prodotta sia dall'opponente che dall'opposta emerge, infatti, che il decreto ingiuntivo azionato è stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la residenza di parte opponente **DEBITORE** risultante dal certificato anagrafico in atti.

Più dettagliatamente dagli atti risulta che vi è stata una prima notifica del decreto ingiuntivo effettuata a OMISSIS, in data 30.01.2018 ex art. 140 c.p.c.; una seconda notifica effettuata in data 19.12.2018 a mezzo U.G. in OMISSIS, non andata a buon fine, in quanto l'ingiunto-odierno opponente è risultato essere persona “sconosciuta”; una ulteriore notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 30.01.2019 all'esito delle ricerche presso l'Anagrafe del Comune di OMISSIS. Attesa dunque l'esistenza e la ritualità della notifica, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato presso la residenza dell'opponente, si deve ritenere che i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo andavano sollevati nelle forme e nei termini di cui all'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e non come opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto.

Tale qualificazione della domanda tiene conto anche dei limiti posti dalla giurisprudenza alle questioni che possono essere proposte in sede di opposizione all'esecuzione, in caso di titolo giudiziale. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che gli eventuali vizi, eccezioni e contestazioni processuali e di merito possono essere fatti valere solo con i rimedi previsti dalla legge avverso quel provvedimento (opposizione a decreto ingiuntivo, appello, ricorso per Cassazione, etc.) e non con l'opposizione all'esecuzione, salvi i casi di assoluta inesistenza del titolo o l'ipotesi in cui i fatti su cui tali eccezioni si fondano siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni (ex multis, Cass. Civ. 25/5/2007 n. 12251, Cass. Civ. 6/7/2001 n. 9205).

In altri termini, secondo il consolidato orientamento sopra riportato, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del Giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia.

Va dunque escluso che i motivi di opposizione che attengono alla formazione ed al merito del decreto ingiuntivo, come quello in esame, possano essere riproposti in sede di opposizione all'esecuzione.

La domanda può dunque essere riqualificata come opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. limitatamente ai motivi che attengono alla formazione ed al merito dello stesso, mentre gli altri motivi di opposizione vanno qualificati come opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex artt. 615-617 c.p.c..

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

D'altronde il “*simultaneus processus*” di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincide con quello del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore (Cass. 30183 del 22.11.2018), come nel caso di specie, essendo il Tribunale di Napoli competente anche per l'opposizione al decreto ingiuntivo.

Ciò premesso, l'opposizione al decreto ingiuntivo, così riqualificando parzialmente la domanda nei termini sopra precisati, deve dichiararsi tardiva ed inammissibile perché proposta oltre il termine previsto dall'art. 645 c.p.c., decorrente dalla notifica del decreto ingiunto perfezionatasi ex art 143 c.p.c. in data 30.01.2019, mentre invece l'atto di citazione in esame è stato notificato in data 27.06.2019 a parte opposta.

Ciò significa che anche il motivo di opposizione in esame relativo all'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo è inammissibile perché andava sollevato nel termine di cui all'art. 645 c.p.c.

3. Sull'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.

E' inquadrabile come opposizione al decreto ingiuntivo anche l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per la violazione del termine ex art. 644 c.p.c., non essendo deducibile, infatti, in sede di opposizione all'esecuzione per quanto specificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/11/2021, n.36496: “qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”).

Dovendosi ritenere, dunque, la ritualità della notifica del decreto ingiuntivo nella fattispecie in esame per quanto sopra detto, si deve concludere che anche l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo andava sollevata nel termine di cui all'art. 645 c.p.c.. Da ciò consegue pertanto, anche quanto a tale ulteriore profilo, che la domanda deve ritenersi inammissibile per tardività della stessa.

4. Sulla prescrizione degli interessi

L'opponente ha eccepito la non debenza degli interessi per la intervenuta prescrizione ex art. 2948 n.4 c.c.

Anche tale eccezione di prescrizione, per come formulata, attiene al merito del decreto ingiuntivo, avendo l'opponente dedotto che, attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo, la **OMISSIS NPL spa** avrebbe richiesto interessi prescritti per decorso del termine quinquennale ex art. 2948n. 4 c.c..

Pertanto anche detta domanda è inammissibile perché tardiva.

In ogni caso l'eccezione di prescrizione è anche infondata.

Al riguardo è utile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 18951/2013 con cui “*La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti*”.

Dovendosi applicare detto principio alla fattispecie in esame, si deve ritenere che il termine prescrizionale è quello decennale e che all'epoca del ricorso per decreto ingiuntivo non era ancora maturato, atteso che il contratto di finanziamento posto a base del decreto ingiuntivo è stato sottoscritto il 24.05.2010 e l'ultima delle 72 rate previste doveva scadere nel 2016.

Non si pone, poi, alcun problema di prescrizione per gli interessi maturati successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, atteso la prescrizione decennale applicabile ai titoli giudiziali.

In conclusione, sulla base di quanto finora argomentato deve, dunque, essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, previa riqualificazione della domanda in opposizione ex art. 645

c.p.c., per tutti i motivi di cui si è detto prima attinenti alla formazione ed al merito del decreto ingiuntivo.

5. Sul difetto di legittimazione attiva del creditore procedente

Quanto ai motivi di opposizione avverso il precetto, qualificabili come opposizione all'esecuzione ex art. 615-617 c.p.c., va in primo luogo esaminata l'eccezione sollevata dall'opponente relativa al difetto di legittimazione attiva del creditore procedente per non aver provato la cessione del credito azionato. Va evidenziato che l'art. 58 dlgs 385/1993 (T.U.B.) deroga parzialmente alla disciplina dettata in tema di cessione dei crediti ordinari, introdotta dagli artt.1260 e ss c.c. poiché il TUB onera l'istituto cessionario di crediti bancari a dare notizia della conclusa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La ratio della previsione si rinviene nella necessità di dispensare *“la banca concessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione delle singole controparti dai rapporti acquisiti”*, diversamente l'istituto creditizio sarebbe gravato da un peso eccessivo (Cass. n. 20495 del 29.09.2020). La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito tuttavia che *“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”* (Cass 24798/2020).

Secondo la giurisprudenza *“la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione”* (Corte di Appello Ancona, 3 maggio 2022).

Sia la giurisprudenza di legittimità che di merito non escludono però che la cessione del credito possa essere provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purché il contenuto dell'avviso sia tale da non lasciare incertezze sui crediti ceduti.

Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5617/2020 è stato statuito che:

“La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione di rapporti giuridici in blocco da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, ragion per cui qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva ad insinuarsi al passivo da parte del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (cfr anche Cass. n. 15884/2019).

In linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è anche la più recente giurisprudenza di merito (cfr Corte di appello Perugia -sez. I, 09/05/2022, n.196; Tribunale Avezzano 29 ottobre 2020 - Tribunale Sciacca sez. I, 03/10/2022, n.407).

Ciò premesso deve rilevarsi sul punto che dagli atti risulta che, con atto del 29/6/2018 n. 80866 Rep./n. 15510 Racc., la **OMISSIS NPL S.p.A.** è divenuta conferitaria, con decorrenza degli effetti dal 1/7/2018, del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di **Banca OMISSIS S.p.A.** tra cui quello oggetto della presente causa (- cfr estratto verbale di assemblea del 29.06.18 di conferimento del ramo di azienda- doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione) con indicazione per categorie dei crediti ceduti).

All'art. 1 del predetto contratto di conferimento del ramo d'azienda (doc 2 allegato alla comparsa di costituzione), in particolare, si legge che:

*“la **BANCA OMISSIS spa** conferisce con effetto dal 1° luglio 2018, alla **OMISSIS NPL spa**, che accetta, il ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed, meglio descritto nella valutazione allegata al presente atto sotto la lettera “B” e poi ancora si legge “si dà atto che nel ramo di azienda sono compresi: ...(omissis) tutti i crediti deteriorati di cui **BANCA OMISSIS spa** si è resa acquirente e sarà titolare alla data di efficacia del conferimento (1 ° luglio 2018)”*.

Parte opposta ha, inoltre, depositato:

- estratto della pubblicazione in GU n. 92 del 9/8/2018 dell'atto di scorporo e di cessione dei crediti (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione);
- visura camerale storica di **OMISSIS NPL** da cui risulta l'iscrizione della cessione dei crediti in oggetto in data 18/7/2018 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione);
- estratto annex da cui risulta che il credito vantato da **Banca OMISSIS S.p.A.** nei confronti di **DEBITORE** è stato trasferito a **OMISSIS NPL S.p.A.** (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione).
Sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e degli elementi appena evidenziati, si deve ritenere provata la cessione del credito da parte della cessionaria.
Va dunque rigettata l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva.

6. sulla nullità del precetto per omessa indicazione del credito e per la mancanza di qualificazione degli interessi di mora nel precetto

Va rilevato in proposito che nel precetto è specificato il credito azionato, essendo riportati gli estremi del decreto ingiuntivo n. xxx/2018 del Tribunale di Napoli nonché tutti gli altri elementi richiesti dall'art. 480 c.p.c. a pena di nullità.

Inoltre nel precetto la voce relativa agli interessi è stata descritta in modo puntuale laddove si legge "successivi interessi di mora nella misura legale dal 28.12.2017 alla data del presente atto".

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio né sulla decorrenza degli interessi "successivi" né sul fatto che siano stati calcolati nel precetto solo gli interessi nella misura corrispondente a quella legale, circostanza riscontrabile anche sulla base della quantificazione degli stessi in soli euro 52,78.

Il motivo di opposizione in esame va, dunque, rigettato, perché infondato.

7. sulla eccepita vessatorietà delle clausole contrattuali

L'opponente, solo in comparsa conclusionale, ha invocato il potere del giudice di valutare la vessatorietà delle clausole, di cui al contratto sotteso al giudizio monitorio, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia, grande sezione, del 17.05.2022, nelle cause riunite C639/19, SPV Project 1503 e C/831/19.

Ha, in particolare, chiesto al Tribunale di valutare l'illegittimità degli interessi moratori.

Va rilevato in proposito che la richiamata sentenza ha statuito il seguente principio:

"l'articolo 6, par. 1, e l'articolo 7, par. 1 della Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.

Con la predetta sentenza la Corte di Giustizia ha inteso derogare al principio dell'intangibilità del giudicato costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, al fine di garantire l'effettività della tutela del consumatore.

Il potere, però, riconosciuto al Giudice di verificare la vessatorietà delle clausole abusive, anche in caso di giudicato, va conciliato con l'obbligo del consumatore di allegazione e di prova nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle norme processualciviltistiche, altrimenti verrebbero compromessi altri principi che pure informano il nostro ordinamento e che sono riconosciuti a livello comunitario, quale ad esempio quello del contraddittorio e della certezza del diritto.

La Corte di Giustizia non ha inteso sovvertire le regole processuali nazionali del nostro ordinamento ma solo garantire al consumatore un vaglio giurisdizionale sulle clausole abusive nelle ipotesi in cui il decreto ingiuntivo azionato contro il consumatore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore e, quindi, non sia stato sottoposto ad alcuna valutazione di legittimità da parte di un giudice.

Ciò premesso, in primo luogo, va rilevato, che l'eccezione di vessatorietà è stata formulata tardivamente nel giudizio di opposizione all'esecuzione in esame, che è un ordinario giudizio di cognizione, per cui non si può non rilevare che si è in presenza di una domanda nuova non ammissibile in quanto tardiva.

In ogni caso, ove pure si volesse ritenere che il Giudice abbia un potere di ufficio di verifica della vessatorietà delle clausole, esercitabile in ogni stato e grado del giudizio, va rilevato, nel caso di specie, quanto alla pretesa vessatorietà delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle relative agli interessi moratori, che, dalla documentazione versata in atti, risulta la regolare e puntuale sottoscrizione ad opera

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

dell' opponente di tutte le clausole riportate nelle condizioni generali di contratto, ivi inclusa quella relativa alle conseguenze del ritardato o mancato pagamento (art. 12 delle predette condizioni), ragione per la quale tale eccezione non può trovare accoglimento in quanto smentita per tabulas. Tale clausola, infatti, risulta essere stata oggetto di specifica sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., in tal modo assolvendo all'onere della doppia sottoscrizione all'uopo prescritta dal legislatore ai fini della opponibilità di tali clausole al consumatore che aderisce alle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall'altro contraente (cfr. all. e) della comparsa di costituzione di parte opposta depositata in data 9.12.2019).

Devono pertanto ritenersi garantite quelle esigenze di conoscibilità delle clausole abusive che la normativa sui contratti tra consumatori ha inteso assicurare.

Ogni ulteriore valutazione, poi, sulla eccezione di illegittimità degli interessi è preclusa in considerazione del fatto che il debitore- opponente non ha assolto né all'onere di allegazione né a quello probatorio, limitandosi solo a chiedere una consulenza tecnica d'ufficio (istanza tra l'altro non accoglibile in quanto avrebbe solo una finalità esplorativa), fermo restando quanto sopra detto circa i limiti del giudizio di opposizione all'esecuzione in caso di un titolo giudiziale, qual è il decreto ingiuntivo opposto de quo.

8. Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di parte opponente in considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in favore di parte opposta in complessivi euro 2540,00 (di cui euro 460,00 fase studio, euro 389,00 fase introduttiva, euro 840,00 fase istruttoria, euro 851,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26.000,00, ridotti al minimo per tutte le fasi dovendosi tener conto sia della semplicità di alcune delle questioni trattate, sia della novità di alcune delle questioni sollevate.

Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – sez. V civile - nella persona della dott.ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:

1. dichiara inammissibile la domanda relativamente alla parte in cui è stata riqualificata come opposizione al decreto ingiuntivo;
2. rigetta per il resto la domanda
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2540,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, in favore di parte opposta.

Così deciso in Napoli il 6.03.2023

Il Giudice
Dott.ssa Maria Luisa Buono

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***